

Schema per relazione Ferrara 23 novembre 2006

La prassi fiscale sui trust

Paolo Gaeta
Commissione Trust CNDC

Anticipo il mio punto di arrivo:

L'a.f. dimostra di avere gli strumenti conoscitivi e l'esistenza di norme idonee a disciplinare i rapporti di trust, ma non sarebbe corretto fare una regola delle conclusioni raggiunta nelle risposte ad interpelli per casi specifici. *Non dobbiamo ricorrere semplicisticamente a categorizzazioni usate poco anche nei paesi di origine dei trust.*

L'amministrazione finanziaria è intervenuta più volte, nell'ultimo decennio, sul tema della soggettività tributaria per i redditi prodotti dai beni in trust.

Da quanto ci risulta la prima occasione è testimoniata dalla **Risoluzione Ministeriale n. 104 del 1997**, in cui si è riconosciuto il trustee quale soggetto fiscalmente trasparente, individuando nei beneficiari i titolari a presentare istanza di rimborso per versamenti di imposte non dovute. Tre sono gli elementi di rilievo di questa risoluzione: 1) la trasparenza fiscale nei rapporti fiduciari dei trust è un argomento che l'a.f. affronta senza difficoltà; 2) la risoluzione riconosce necessario analizzare le caratteristiche del singolo rapporto di trust prima di individuarne il trattamento; 3) nella risoluzione si fa riferimento al fascio di obbligazioni del trustee, e non genericamente al trust.

L'anno successivo, l'11 maggio 1998, il **Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî** emana una delibera sulla circolazione dei trusts esteri in Italia, in cui si sostiene il riconoscimento *tout court* del trust quale autonomo soggetto tributario ai sensi dell'art. 87 (oggi 73) c.2 del t.u.i.r.

Cinque anni dopo la delibera del Secit viene emanata la risoluzione ministeriale n.8 del 2003, che segna una nuova stagione di pareri amministrativi che risentono positivamente dei recenti dibattiti dottrinali. La risoluzione citata disciplina un trust volto a tutelare interessi meritevoli, in cui il trustee, però, è soggetto ad una limitazione dei propri poteri gestori sui beni in trust (da parte del disponente) talmente elevata da far applicare il principio della legge di Jersey "done et retener ne vaut" (to give and to retain is not possibile). La conclusione, condivisibile anche per carenze della soluzione prospettata dal contribuente, è di riconoscere nel disponente il titolare della soggettività tributaria per i beni in trust (mi interessa solo delle conclusioni fiscali raggiunte dall'Agenzia poiché le altre esulano dalla materia tributaria).

Soluzione identica è raggiunta, per differenti motivi, anche in successivi interpelli emanati nel 2002. In un caso le clausole dell'atto di trust prevedevano il diritto del disponente di revocare il trustee, l'identità del disponente e beneficiario, e il fluire dei redditi prodotti dalla partecipazione societaria in trust direttamente nel possesso del beneficiario, il quale poteva porre fine anticipatamente al trust. Le istanze poco chiare e motivate del contribuente hanno comportato risposte imperfette dell'Agenzia delle Entrate.

Il fatto che i disponenti siano anche beneficiari può essere funzionale a tanti trust (commerciali, di investimento, di voto), come anche la revocabilità del trustee in diritto dei trust non provoca ex se l'applicazione del principio citato della legge di Jersey (anche se tutti la evitiamo), e la trasparenza dei redditi non invalida affatto il trust. Anche la possibilità, che a certe condizioni, hanno i beneficiari di porre fine al trust credo che sia comune ad trust regolati dalla legge del Regno Unito.

La Direzione Regionale della Liguria nel 2003 e nel 2004 ha emanato due risposte ad interpelli aventi ad oggetto il trattamento impositivo di trust nudi (di cui ci si è occupato poco fa). I trust oggetto dei pareri prevedono meccanismi di funzionamento tali da renderli fiscalmente trasparenti rispetto ai beneficiari soggetti passivi. L'Agenzia delle Entrate facilmente ha ricostruito il rapporto come un mandato.

Questo tipo di rapporto non ha effetti sulla segregazione bilaterale. E' frequente il caso che il trustee possa essere paragonato al mandatario che riceve incarico dal disponente/mandante ad amministrare un patrimonio nell'interesse del terzo/beneficiario; l'obbligo di attribuire ad un terzo il risultato della gestione è tipico del trust come del mandato.

La soluzione di riconoscere i beneficiari soggetti passivi di certi redditi credo sia percorribile anche in ipotesi diverse dai trust nudi (che vivono in una area di confine con il mandato che facilmente possono oltrepassare mantenendo il *nomen trust*, in un alveo di rapporti che gli inglesi chiamano nudi, bare o grantor, ma che per noi non sono veri trust.

Nell'anno 2004 la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha emanato una risposta ad interpello affrontando il delicato tema della autonoma soggettività tributaria del trust. *La risposta ad interpello non è pubblicata tra la documentazione on line del ministero delle finanze.*

L'amministrazione Centrale è stata piuttosto risolutiva sul punto, il trust oggetto di interpello è autonomo soggetto passivo di imposta. *Elemento tipico del trust, recita l'interpello, è la segregazione ossia la separazione totale e definitiva tra la sfera patrimoniale del trust e la sfera patrimoniale del trustee, e il vincolo di destinazione allo scopo del trust che caratterizza la prima. Nel trust, pertanto, la fonte reddituale ha la caratteristica di essere segregata rispetto alle altre fonti di reddito che fanno capo al trustee, in quanto finalizzata al raggiungimento dello scopo del trust. In altri termini, il trustee ha sì la disponibilità dei cespiti, ma non il diritto di acquisire i relativi redditi nel proprio patrimonio. Poiché, infatti, il possesso del reddito dei beni in trust è finalizzato al raggiungimento dello scopo, il trustee non è titolare del reddito del trust. I redditi dei beni in trust quindi, affluiscono non in capo al trustee, ma nel corpus del trust, affinché il trustee ne disponga secondo lo specifico scopo. L'affidamento dei beni in trust, pertanto, configura un autonomo centro unitario di produzione di reddito dotato di autonoma capacità contributiva. Si ritiene che il trust è soggetto passivo ai fini Ires ai sensi dell'art. 73 c. 2 del tuir".*

L'Agenzia compie una scelta pratica: riconoscere il trust come ente soggetto passivo di imposta Ires (come ente non commerciale) in ragione del fatto che il possesso dei beni in trust è finalizzato allo scopo, il che comporta, secondo l'Agenzia, che il trustee non è titolare del reddito del trust. Anche nella terminologia l'Agenzia tratta il trust come se fosse un ente, mentre civilisti e comparatisti ci hanno spiegato che "il trust" non esiste essendo, in una visione moderna, "semplicemente un meccanismo per creare e dare attuazione ad obblighi che riguardano particolari beni. Il proprietario dei beni ha degli obblighi per il semplice fatto che è proprietario". E' qui che vive la vera fiducia, non quella del mandato. Il proprietario è gravato da un obbligo dal quale scaturiscono e del quale si nutrono i diritti equitativi (per noi di credito) dei beneficiari.

Il richiamo all'art. 73 del tuir (unica norma che può permettere al trust di essere riconosciuto soggetto passivo autonomo) non è seguito dal chiarimento su come si presentano in quel trust gli elementi che la norma impone affinché vi sia il detto riconoscimento.

Mancano alcune valutazioni che riterrei necessarie per addivenire a tale conclusione in maniera indubbia.

L'articolo 73 presuppone alla soggettività passiva autonoma che l'ente abbia la forma dell'organizzazione non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo".

Ma quali sono in dettaglio le caratteristiche dell'ente a cui fa riferimento l'art. 73?

L'autonomia delle organizzazioni è rilevante se non vi è un legame con la sfera giuridica precedente, così che l'attività gestoria dovrebbe essere del trust non del trustee e dovrebbe esistere un potere decisionale autonomo, in modo che il presupposto dell'imposta si verifichi in maniera unitaria ed autonoma nei confronti del trust. L'art. 73 richiede nella sua interpretazione letterale la verifica della correlazione esistente tra la fattispecie imponibile e l'azione cosciente e preordinata del soggetto passivo autonomo. La domanda rilevante è allora se il trust è un ente con una sua coscienza al punto di far realizzare il presupposto d'imposta indipendentemente dal trustee.

Altra caratteristica del comma citato dell'art. 73 è che esso almeno letteralmente riguarda solo i soggetti residenti. *Ciò comporta che o la norma non si applica ad i trust non residenti oppure se un trust non residente venisse considerato un "ente" ai fini dell'art. 73, il collegamento con il territorio italiano, causato ad esempio dalla titolarità di beni mobili od immobili di proprietà del trustee, potrebbe far sorgere un problema di residenza fiscale in Italia (tema che dovrebbe essere affrontato prima di richiedere l'entificazione del trust ex art. 73).*

La norma impone, infine, l'esistenza di una organizzazione di beni o persone. *La definizione del termine "organizzazione" è ricorrente soprattutto in materia di altra imposta (Irap). I lavoratori autonomi si sforzano di dimostrare in giudizio che l'elemento organizzazione di persone e beni manca anche laddove un professionista svolga la sua attività in un proprio Studio con uso di computer, banche dati ecc. Bisognerebbe verificare l'esistenza di una organizzazione ed il suo contenuto essenziale.*

Sembra esistere una lacuna, una smagliatura nell'impianto del t.u.i.r. nel quale il trust potrebbe trovarsi e con la quale è giusto convivere. Insidie evitabili con una sana attività di pianificazione tributaria.

L'Agenzia delle Entrate nella sua ultima risposta ad interpello non è scesa nel dettaglio di alcuni elementi richiamati forse per una motivazione pratica più che strettamente giuridica, visto che in certi casi l'entificazione del trust è la scelta apparentemente più semplice ed equa, che da un lato fa salvo il principio costituzionale della progressività dell'imposta (che non si cumula con quella personale del trustee), ma d'altro lato potrebbe comportare problemi di doppia tassazione dei redditi percepiti dai beneficiari, possibili rischi elusivi per l'applicazione all'ente non commerciale di una aliquota inferiore a quella massima Irpef, il dover affrontare il problema della soggettività passiva ai fini Irap, problemi di analisi del profilo "commerciale- non commerciale" dell'ente, e questo per le sole imposte dirette.

Accettiamo la tesi che nel trust (mi riferisco sempre a quelli non trasparenti) siano presenti i requisiti di "organizzazione non appartenente ad altro soggetto passivo", privilegiando come ha fatto l'a.f., gli effetti entificatori che derivano dall'esistenza del vincolo di destinazione dei beni allo scopo, dando risalto alla presunta invarianza della capacità contributiva personale del trustee rispetto ai beni in trust ed analizziamo brevemente alcune conseguenze derivate.

In diritto tributario una obbligazione, un mandato od un deposito sono in quanto tali enti tributariamente autonomi (in assenza di altri elementi che lo giustifichino) ?

Quali riflessi avremmo se accettassimo che il solo vincolo di destinazione allo scopo su di un patrimonio genera ai fini delle II DD un soggetto passivo autonomo? Nel solo ambito del trust che il professionista dichiaratosi trustee di somme di denaro affidategli per un breve periodo creerebbe un ente tributario soggetto a tassazione autonoma; al di fuori del campo dei trust i risvolti potrebbero essere più gravi.

Evito esempi comparativi che potrebbero evidenziare l'insufficienza del solo vincolo di destinazione allo scopo su di un patrimonio per generare un soggetto passivo autonomo.

Merita invece attenzione il caso dei patrimoni destinati ad uno scopo ex art. 2447-bis, per la loro similitudine con il trust e perché se ne è di recente occupato il legislatore tributario.

Durante i lavori della Commissione di riforma Gallo ci si è posti l'interrogativo sulla opportunità di riconoscere soggettività tributaria ad i patrimoni destinati e si è scelto consapevolmente di non farlo.

Il legislatore tributario ha riconosciuto che la separazione patrimoniale non costituisce strumento idoneo a dotare del carattere di organizzazione il complesso di beni, seppur civilisticamente i beni sono destinati allo scopo ed allo specifico affare.

La conclusione è stata mantenuta seppur ci si è resi conto che avrebbe comportato il dover equiparare la tutela del creditore erario a quello degli altri creditori, entrambi vincolati dagli effetti limitativi del proprio interesse causati dallo spirare del termine di pubblicità della delibera di destinazione. Per cui il creditore della S.p.A. non potrà far valere i propri diritti sul patrimonio destinato.

Mi avvio alla conclusione con un pensiero forse vintage: affermare che il trustee non possa esser mai soggetto cui riconoscere soggettività tributaria per i beni in trust è un rischio che forse vale la pena non correre.

Egli è il proprietario del beni vincolati, il titolare della fonte, egli ha, talvolta, un potere di destinazione del reddito che ha forse un maggior peso nel diritto tributario rispetto al diritto di godimento dei redditi prodotti dai beni in trust.

Il nostro sistema tributario conosce e risolve i casi in cui vi è una divaricazione tra soggetto titolare della fonte e soggetto che gode o dispone dei frutti prodotti dai beni; per esempio nel pegno di cosa fruttifera, il possesso del reddito è del soggetto debitore nonostante il creditore pignoratizio possa trattenere i proventi derivanti dai beni ricevuti in pegno. A nulla rileva che il reddito sia percepito da una persona diversa dal soggetto passivo titolare della fonte. Nel caso del pegno di azienda il creditore pignoratizio compie in essere una serie di **attività** conservative sull'azienda in pegno che acquista rilevanza tale da riqualificare la fattispecie reddituale e lo rende soggetto passivo d'imposta dell'azienda che resta comunque del debitore. Altri spunti possono attingersi dal caso del pegno irregolare in cui il creditore ottiene in via anticipata il mezzo per la sua soddisfazione.

Il trattamento impositivo potrebbe essere influenzato dalla causa dell'affidamento (pensiamo ad esempio ad i trust solutori e di garanzia).

Infine segnalo una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito con un buon grado di approfondimento quali debbano essere i requisiti minimi richiesti dalla norma per aversi autonoma soggettività tributaria ex art. 73, affrontando il caso delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio, ribadendo concetti noti sulle orme di una sentenza della SS.CC. a sezioni riunite del 2004.

Le norme tributarie hanno dimostrato di poter regolare la maggior parte delle fattispecie impositive dei trust soprattutto se il tributarista si concentra sui modi di circolazione della ricchezza con la giusta attenzione nell'allocare i redditi imponibili senza limitarsi a parafrasare il legislatore.



La giurisprudenza italiana ed il trust interno

Andrea Dello Russo e Paolo Gaeta

Ferrara 23 novembre 2006




Introduzione

- L'obbligazione del trustee, evoluzione del rapporto di trust in Italia dal 1989 ad oggi;
- Il trust interno;
- Convivenza del trust interno con nuovi strumenti di destinazione del diritto civile;




La giurisprudenza italiana sul trust dal 1889 ad oggi





La giurisprudenza italiana sul trust interno (tranne quelle relative alla trascrizione)





TRIBUNALE di ROMA

5a sezione civile
2 luglio 1999

Trust - revoca del trustee – possesso dei beni in trust – azione
possessoria - legittimazione

Il trustee revocato non è legittimato a pretendere in sede possessoria la restituzione dei titoli azionari che, prima della revoca, aveva depositato presso terzi.



TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

14 luglio 1999

Trust interno – iscrizione nel registro delle imprese – esclusione

Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 non sono riconoscibili i trusts privi di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano; non è quindi possibile iscrivere un trust "interno" nel registro delle imprese, d'altronde soggetto al regime della tipicità.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



PRETURA di ROMA

13 aprile 1999

Trust – revoca del trustee – possesso dei beni in trust – azione possessoria – legittimazione

Il rifiuto motivato di restituire al trustee, pur nel frattempo revocato, titoli azionari facenti parte dei beni del trust integra un'ipotesi di spoglio violento e clandestino del possesso.

La revoca del trustee non comporta la perdita automatica del possesso dei titoli ma solo, secondo quanto stabilito dal relativo atto di trust, l'obbligo per il trustee di consegnare i beni del trust al nuovo trustee entro i termini stabiliti dall'atto: tale obbligo rafforza l'interesse ad agire del trustee a difesa del possesso, per lo meno al fine di trasferire ad altri la titolarità delle azioni.



G.I.P. del TRIBUNALE di ALESSANDRIA

5 aprile 2000

Costituzione di trust su beni immobili – conservazione della titolarità del diritto di abitazione – finalità elusiva della garanzia dei crediti – illiceità penale – sequestro preventivo

È illecita la fittizia intestazione di beni immobili ad un soggetto giuridico terzo (società le cui azioni sono attribuite ad un trust), quando finalizzata unicamente a sottrarre i medesimi beni alla garanzia dei creditori, conservandone tuttavia la materiale disponibilità .



TRIBUNALE di ALESSANDRIA

2 maggio 2000

Costituzione di trust su beni immobili – conservazione della titolarità del diritto di abitazione – finalità elusiva degli effetti delle azioni revocatorie fallimentari – illiceità penale – conferma del decreto di sequestro conservativo

Il pericolo di aggravamento del danno per la procedura fallimentare giustifica il sequestro preventivo dei beni intestati, fittiziamente ed al solo scopo di eludere la garanzia creditoria, ad una società partecipata da un trust.



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di PERUGIA

26 giugno 2001

Trust – beneficiario minorenni – richiesta al trustee di alienare beni in trust – Giudice tutelare – autorizzazione

Il giudice autorizza l'alienazione del pacchetto azionario, al tempo stesso approva il piano di investimento che il trustee ha prospettato e impone l'obbligo di rendiconto.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



TRIBUNALE di PERUGIA

16 aprile 2002

Giudice tutelare - disponente/beneficiaria minorenni - atto di adesione al trust - autorizzazione

Il trustee che eserciti la potestà genitoriale sulla figlia minorenni può essere autorizzato dal giudice a stipulare in nome e per conto della minorenni l'atto di adesione al trust di cui è trustee e a disporre la vendita di determinati immobili, il cui ricavato sarà immesso nel trust.



TRIBUNALE di MILANO

20 ottobre 2002

Divorzio - trust a favore delle figlie minorenni – genitori nominati trustee – violazioni dei doveri dei trustee – revoca e sostituzione

Il giudice può revocare i trustee qualora ritenga che essi non abbiano adempiuto ai loro doveri, non adoperandosi per mantenere inalterato il valore del bene in trust (un immobile) attraverso interventi di manutenzione, non abbiano tenuto un'adeguata contabilità, incorrendo in questo modo in sanzioni fiscali, e non siano stati imparziali, non tenendo conto dei diritti di tutti i beneficiari del trust.



TRIBUNALE di FIRENZE

23 ottobre 2002

Fondo patrimoniale - garanzie di rispetto dei vincoli di gestione -
trust - carenza di garanzie in presenza di minori

Fondo patrimoniale - mancanza di clausola derogatrice ai sensi
dell'art. 169b cod. civ. - separazione dei coniugi - sostituzione del
fondo patrimoniale con un trust - autorizzazione - non concessa

*Il trust non offre garanzie di rispetto dei vincoli
all'attività di gestione e amministrazione (compiuta dal
trustee) pari a quelle offerte dal fondo patrimoniale.
In mancanza della clausola derogatrice consentita
all'inciso iniziale di cui all'art. 169 cod. civ., non può
essere concessa l'autorizzazione ai coniugi che
intendano sostituire il fondo patrimoniale con un trust
da uno di essi istituito a beneficio della figlia
minorenne.*



TRIBUNALE di FIRENZE

6 giugno 2002

Debitore - istituzione di trust - creditori del disponente nominati beneficiari - esclusione di alcuni creditori - violazione del principio di garanzia patrimoniale - azione revocatoria - esperibilità - sequestro conservativo dei beni in trust

Il trust non può sottrarsi alla legge italiana in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti dei suoi creditori. Pertanto, qualora il debitore trasferisca la quasi totalità del patrimonio in un trust a beneficio di solo alcuni creditori, privandosi in questo modo della garanzia patrimoniale che assiste tutti i creditori di uno stesso soggetto, può trovare applicazione l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 cod. civ. e, conseguentemente, deve essere rispettato il sequestro conservativo non solo su tutti i beni del debitore-disponente, ma anche delle azioni trasferite al trustee fino alla concorrenza del credito per la cui riscossione si agisce.



TRIBUNALE di ROMA

12 marzo 2003

Trust – volontà del trustee di consegnare beni ad un terzo – non beneficiario – ricorso per sequestro liberatorio – fumus boni iuris – periculum in mora – insussistenza

Il ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 cod. civ. presentato dal trustee deve essere respinto quando emerga che non ne sussistono i requisiti fondamentali, e cioè il fumus boni iuris, in quanto non è ravvisabile alcuna controversia tra le parti, ed il periculum in mora, in quanto i beni in trust sono ivi segregati ed i diritti vantati dai beneficiari sono opponibili ai terzi che acquistino dal trustee.



TRIBUNALE di ROMA

sezione fallimentare

4 aprile 2003

Fallimento – crediti fiscali – trasferimento al trustee

Il curatore può essere autorizzato a trasferire a trustee i crediti fiscali maturati nel corso della procedura affinché i trustee li esigano ed i crediti riscossi vengano distribuiti fra i creditori secondo le disposizioni del riparto reso esecutivo dal Giudice Delegato.



TRIBUNALE di BOLOGNA
GIUDICE DEL REGISTRO
16 giugno 2003

Trust – trust interno – legittimità – trasferimento di quota societaria al trustee – iscrizione nel Registro delle Imprese

Il trasferimento di una quota di srl ad un trustee comporta che questi ne acquisisca la proprietà e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



TRIBUNALE di BOLOGNA

1 ottobre 2003



Trust – riconoscimento nell'ordinamento italiano – Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (Legge n. 364 del 16 ottobre 1989) – libertà di scelta della legge regolatrice – sussiste – Trust interno – ammissibilità – contrasto degli effetti con norme inderogabili (art. 2740 cod. civ.) – non sussiste

Comunione tra coniugi – cessazione del regime col passaggio in giudicato della sentenza – surrogazione ex art. 179 cod. civ. – dichiarazione del coniuge non acquirente al momento dell'acquisto – indefettibilità

Disposizione di quota di proprietà di immobile in comunione – nullità non sussiste – annullabilità ex art. 184 cod. civ. - sussiste

La scelta della legge operata dal settlor è libera e solo nel caso di mancata scelta o di scelta su un ordinamento non trust si deve fare riferimento al paese con cui il trustee ha il collegamento più stretto. L'istituto del trust e, soprattutto, l'effetto di segregazione nel patrimonio del trustee non contrastano con le norme inderogabili o con i supremi principi dell'ordinamento italiano tra i quali non può annoverarsi l'art. 2740 cod. civ.



TRIBUNALE di BOLOGNA

3 dicembre 2003

Trust – segregazione dei beni – intestazione al trustee – beni
oggetto di legato – beneficiario minore – consegna dopo il
raggiungimento della maggiore età – garanzia sicura
Potestà dei genitori – rappresentanza e amministrazione – trust
(istituzione di un) – atto di straordinaria amministrazione –
autorizzazione del giudice tutelare – necessità

*L'istituzione di un trust ad opera dei genitori esercenti la potestà
sul minore sui beni oggetto del legato a favore del minore stesso
costituisce la garanzia migliore affinché il beneficiario entri in
possesso dei predetti beni al compimento della maggiore età, ed
essendo atto di straordinaria amministrazione è richiesta
l'autorizzazione del giudice tutelare.*



TRIBUNALE di TORINO

ufficio del G.I.P.

9 febbraio 2004

Lodo arbitrale – condanna del soccombente – esecutività – beni immobili quale garanzia generica per i creditori – trust – reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – configurabilità – sequestro preventivo degli immobili

La condotta mediante la quale la parte soccombente di un lodo arbitrale, abbia istituito un trust immettendovi i propri beni immobili, così sottraendosi alla garanzia dei creditori, all'indomani della dichiarazione di esecutività del lodo medesimo da parte del giudice, legittima la configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 cod. pen.) e i beni trasferiti al trustee possono essere oggetto di sequestro preventivo.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



TRIBUNALE di FIRENZE

Giudice Tutelare

7 luglio 2004

Trust – beneficiario interdetto – necessità di modificare l’atto istitutivo – interesse del beneficiario – ricorso al Giudice Tutelare – applicazione della legge straniera – autorizzazione della modifica

Il Giudice Tutelare può autorizzare il tutore del beneficiario interdetto a prestare il consenso alla modifica di clausole di un atto sostitutivo di trust, avvalendosi di poteri che la legge regolatrice del trust attribuisce al giudice, quando ciò costituisce migliore e maggiore tutela degli interessi del beneficiario.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d’impresa

www.studiogaeta.com

paolo@studiogaeta.com



TRIBUNALE di BRESCIA

sezione 3a civile

12 ottobre 2004

Trust - segregazione dei beni - creditore del disponente -
espropriazione mobiliare presso il trustee – opposizione -
impignorabilità

Il creditore del disponente non può validamente esperire l'azione di espropriazione mobiliare presso terzi sui beni che il disponente abbia trasferito, precedentemente all'azione, al trustee di un trust da lui istituito a favore di una ONLUS.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



TRIBUNALE di PARMA

3 marzo 2005

Società in liquidazione – concordato preventivo – trust –
omologazione

*Può essere omologato il concordato preventivo di una
società in liquidazione, nel quale sia prevista
l'istituzione di un trust con trasferimento al trustee di
beni da impiegare, in quanto risulti necessario, per la
soddisfazione dei creditori, rappresentando ciò il
migliore interesse per gli stessi creditori.*

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



TRIBUNALE di FIRENZE

2 luglio 2005

Trust interno – ammissibilità – valutazione caso per caso
Trasferimento dei beni al trustee – doppia proprietà – insussistente
Responsabilità patrimoniale – trust – violazione – eccezione di fonte
legislativa – estensione del principio – derogabilità del principio
Beni in comunione “pro indiviso” – sentenza di scioglimento della
comunione – atto di disposizione dei beni – mancato decorso del termine
per il passaggio in giudicato della sentenza – nullità dell’atto

Non è possibile escludere l’ammissibilità in astratto del trust interno, dovendosi al contrario procedere ad accertamento caso per caso. Il trasferimento dei beni al trustee, inoltre, non determina il sorgere di un doppia proprietà in capo a questi ed ai beneficiari. Il trasferimento di beni in comunione pro indiviso è un atto collettivo di tutti i comproprietari, l’istituzione di un trust in contrasto con tali principi è da dichiarare nulla.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d’impresa



TRIBUNALE di ROMA

sezione fallimentare

11 marzo 2004

Crediti fiscali di un fallimento – cessione a trustee –
autorizzazione – competenza del Tribunale

*Il provvedimento di autorizzazione ad istituire un trust
avente ad oggetto i crediti fiscali di un fallimento
rientra nella competenza del Tribunale e non in quella
del Giudice Delegato al fallimento medesimo.*



TRIBUNALE di PORDENONE

20 dicembre 2005

Separazione consensuale – accordo di separazione – trust in favore dei figli - omologazione

Può essere omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi nel quale sia contemplata l'istituzione di un trust, avente ad oggetto immobili acquistati in costanza di matrimonio, segregati in favore dei figli della coppia.



TRIBUNALE di REGGIO EMILIA 27 marzo 2006

Società fiduciaria – procedimento di separazione dei coniugi –
indagini della Guardia di Finanza – segreto fiduciario -
inopponibilità

Una società fiduciaria non può validamente opporre il segreto fiduciario alle indagini che si rendono necessarie alla Guardia di Finanza onde ottenere le informazioni utili nell'ambito di un procedimento per la separazione dei coniugi.



TRIBUNALE di GENOVA

14 marzo 2006

Amministratore di sostegno – disabile beneficiario – trust –
istituzione di trust

L'amministratore di sostegno può essere autorizzato dal Giudice Tutelare all'istituzione di un trust nell'interesse dello stesso beneficiario della procedura e del di lui figlio, anch'egli soggetto disabile.

Fonte: Trusts e attività fiduciarie, Ipsoa Scuola d'impresa



GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA sui TRUSTS



- 29 marzo 2001
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso
- 5 novembre 2001
Commissione Tributaria Provinciale di Lodi
- 23 gennaio 2003
Commissione Tributaria Regionale di Venezia
- 11 gennaio 2006
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia



Commissione Tributaria Provinciale Treviso 29 marzo 2001



- *Premettendo la novità e atipicità dell'istituto del trust rispetto al nostro ordinamento, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee, momento tipico del trust che prevede l'impoverimento dello stesso disponente, è assimilabile alla donazione art. 769 c.c. e quindi tassabile secondo le relative norme*



Commissione Tributaria Provinciale
Treviso 29 marzo 2001



■ MOMENTO IMPOSITIVO

Impoverimento del disponibile

■ TASSAZIONE

Imposta sulle donazioni da applicare al valore dell'usufrutto



Commissione Tributaria Provinciale Lodi 5 novembre 2001



- *Non è possibile inquadrare il trust come atto di donazione. A distinguere i due istituti non solo l'animus donandi, bensì la causa: futura destinazione dei beni in trust ad esclusivo vantaggio dei beneficiari. Di qui l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3% quale altro atto a contenuto patrimoniale*



Commissione Tributaria Provinciale Lodi 5 novembre 2001



■ **MOMENTO IMPOSITIVO**
trasferimento dei beni al trustee

■ **TASSAZIONE**
Imposta di registro al 3%
(D.P.R. 131/86 Tariffa prima parte art.9)



Commissione Tributaria Regionale
Venezia 23 gennaio 2003 (riforma sentenza
C.T.P. Treviso del 29 marzo 2001)



- *Nella complessità di assimilare l'istituto del trust ad una fattispecie presente nel nostro ordinamento, è sicuramente da escludersi un intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee e la conseguente soggezione ad imposta per le donazioni. Tale tassazione al più potrà essere ravvisata al successivo momento di scadenza del trust con passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari. Di qui la tassazione del trasferimento dei beni al trustee in misura fissa.*



Commissione Tributaria Regionale
Venezia 23 gennaio 2003
(riforma sentenza C.T.P. Treviso
del 29 marzo 2001)



■ I° MOMENTO IMPOSITIVO

Trasferimento dei beni al trustee

■ TASSAZIONE

Imposta di registro in misura fissa



Commissione Tributaria Provinciale Brescia 11 gennaio 2006



- *La registrazione dell'atto di trust contenente il trasferimento del bene immobile, non prevedendo il reale trasferimento dei beni in trust in capo al trustee, ma intendendosi come funzionale al futuro passaggio dei beni ai beneficiari, deve essere tassata in misura fissa.*



Commissione Tributaria Provinciale Brescia 11 gennaio 2006



■ I° MOMENTO IMPOSITIVO

Trasferimento dei beni immobili al trustee

■ TASSAZIONE

Imposta di registro in misura fissa

(D.P.R. 131/86 Tariffa Prima parte art.11)

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia